

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4499 del 17/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Bondeno (FE), Frazione Pilastri, Via Virgiliana 169/A richiesta dall'impresa FYELD S.P.A. per la modifica sostanziale dell'attività di COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1304 del 18/03/2020, adottata da ARPAE SAC Ferrara, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4705 del 14/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 10370/2026/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Bondeno (FE), Frazione Pilastri, Via Virgiliana 169/A richiesta dall'impresa **FYELD S.P.A.** per la modifica sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1304 del 18/03/2020, adottata da ARPAE SAC Ferrara, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Il Dirigente responsabile del Servizio Autorizzazione ambientali e Energia di Ferrara
Dott. Roverati Marco

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bondeno in data 07/03/2026, registrata al P.G. comunale n. 8714 del 09/03/2026, completata con ulteriore documentazione registrata al P.G. n. 9104 del 11/03/2026, acquisita al P.G. di ARPAE con n. 46779 in data 13.03.2026 – pratica Sinadoc 10370/2026 - dal legale rappresentante dell'impresa **FYELD S.P.A.** con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), Frazione Pilastri, Via Virgiliana 169/A, (C.F./ PIVA 00950370387), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE** svolta presso lo stabilimento ubicato in via Virgiliana n. 169/A Comune di Bondeno (FE), Frazione Pilastri sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO

- che la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale Determinazione Dirigenziale n° DET-AMB-2020-1304 del 18/03/2020 consiste in un nuovo scarico di acque reflue di dilavamento piazzale che recapitano in corpo idrico superficiale denominato "Diversivo sinistro del Bondiolo";
- che il procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:
 - con nota dello scrivente servizio prot. n. 60933 del 02/04/2026 è stata richiesta all'impresa la seguente documentazione a completamento dell'istanza e precisamente la *"documentazione comprovante la natura della modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa"* in quanto la vigente autorizzazione della quale si richiede la modifica è intestata a Guaresi SpA e la domanda di modifica è stata presentata a nome di Fyeld S.p.A;
 - che la documentazione a completamento dell'istanza pervenuta dall'azienda, registrata al prot. Comunale n. 12103 del 03/04/2026, acquisita al prot. Arpae n. 67657 del 14/04/2025 - **data di avvio del procedimento amministrativo** - è stata ritenuta sufficiente a chiarire l'assetto societario dell'impresa richiedente;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Energia di Ferrara con nota PG n. 77580 del 28/04/2026, vista la comunicazione della Direzione Generale di ARP AE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13"*, ha fatto richiesta al Servizio territoriale di Ferrara di fornire la relazione tecnica prevista dalla precitata comunicazione per la matrice scarichi idrici;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- E' stato acquisito al P.G. Arpae n. 73517 del 22/04/2026 il Nulla Osta idraulico Prot. n. 6293/2026 del 21/04/2026 rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali nel "Diversivo sinistro del Bondiolo", registrato al Prot. Comunale n.14670 del 21/04/2026;

- E' stata acquisita la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale P.G. n. 81694 del 05/05/2026 con valutazione sfavorevole, ma sanabile attraverso la revisione degli elaborati grafici, come indicato nella relazione stessa;
- E' stata acquisita al P.G. Arpae n. 105285 del 10/06/2026 la suindicata documentazione integrativa richiesta di revisione degli elaborati;

RICHIAMATE

- La Deliberazione del Direttore Generale (di seguito D.D.G.) n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- La Deliberazione di Giunta Regionale (di seguito D.G.R.) n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- La D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- La D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- La Determinazione Dirigenziale n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro.
- La D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

DATO ATTO che:

- la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- in base alla delibera DEL-2022-163 del 22/12/2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29/08/2024 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati, con decorrenza dal 01.09.2024;
- che l'Impresa ha ancora al versamento degli oneri istruttori quantificati in 221,00 € in base al TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI ARPAE di cui alla D.G.R. Num. 926 del 05/06/2019;

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'impresa **FYELD S.P.A.** con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), Frazione Pilastrì, Via Virgiliana n. 169/A (Codice Fiscale/Partita Iva n. 00950370387) dell'Impresa **FYELD S.P.A.** in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Bondeno (FE), Frazione Pilastrì, Via Virgiliana n. 169/A, per la modifica sostanziale dell'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE** autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1304 DEL 18/03/2020 adottata da ARPAE SAC Ferrara, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 articolo 124	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

Con l'effetto di superare e sostituire l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1304 DEL 18/03/2020 adottata da ARPAE SAC Ferrara;

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
- "Allegato Acqua" con acclusa planimetria di riferimento
 - "Allegato Aria" con acclusa planimetria di riferimento

- “Allegato Impatto Acustico”
3. di fare salva l’osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
 4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAE Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Bondeno (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l’impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
 5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all’autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all’art. 5 del d.P.R. 59/2013;
 6. di informare che eventuali modifiche all’AUA debbono essere richieste ai sensi dell’art.6 del d.P.R. 59/2013;
 7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all’art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell’AUA al S.U.A.P. del Comune di Bondeno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all’impresa istante;
 9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno;
 10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di

contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;

11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di Bondeno in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

SI RENDE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003;
- il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;

Firmato Digitalmente
Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

Allegato A - ACQUA

Acqua	Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia/dilavamento	ARPAE
-------	--	-------

A – Parte descrittiva

L' Impresa FYELD S.P.A. ha richiesto per l' insediamento produttivo destinato all'esercizio dell'attività di costruzione macchine agricole sito in Pilastrì di Bondeno, via Virgiliana 169/A la Modifica Sostanziale dell'AUA vigente DET-AMB-2020-1304 del 18/03/2020 per un nuovo scarico di acque reflue di dilavamento piazzale che recapitano in corso idrico superficiale denominato " Diversivo sinistro del Bondiolo".

Il progetto prevede il riordino di un'area di pertinenza dell'impianto produttivo già destinata al deposito temporaneo di materiali e componenti necessari al ciclo produttivo aziendale e/o alla sosta temporanea dei veicoli in fase di attesa e trasferimento; il proponente dichiara che *"I materiali depositati nel piazzale non determinano rilascio di sostanza trattandosi di componenti protetti da packaging impermeabili, di materiali e/o parti già ultimate dei veicoli e/o di veicoli stessi."*

Si prevede l'adozione di un sistema di trattamento delle acque di dilavamento del piazzale costituito da un *"impianto di prima pioggia a ciclo discontinuo dotato di separatore delle acque di prima e seconda pioggia, con decantatore e filtro a coalescenza per la disoleazione"*; il progetto prevede, altresì, che la rete di scarico sia dotata di una vasca di laminazione al fine di garantire l'invarianza idraulica del sistema;

B – Istruttoria

Nel contributo istruttorio espresso da Arpa Servizio territoriale P.G. n.81694 del 05/05/2026 è stato specificato quanto segue:

- "Dall'elaborato grafico U - Planimetria progetto e sezioni dimostrative si evince che la seconda pioggia confluisce, mediante condotta dedicata, direttamente nel bacino di laminazione, il quale raccoglie anche le acque di prima pioggia previo passaggio nell'impianto di trattamento; a valle*

del bacino di laminazione è previsto il punto di scarico nel canale consorziale denominato Canale Diversivo sinistro del Bondiolo;

- In entrambi gli elaborati, U - Planimetria progetto e sezioni dimostrative e Lay-Out Scarichi idrici e piazzali non risulta rappresentato il pozzetto di campionamento relativo alle acque di prima pioggia.
- *Si premette che, a parere dello scrivente ufficio, le acque meteoriche derivanti dal dilavamento della superficie scoperta oggetto di istanza possano considerarsi meteoriche pulite in quanto trattasi di dilavamento di “aree esterne di insediamenti/stabilimenti destinati ad attività commerciale o di produzione di beni, dotate di superfici impermeabili scoperte adibite esclusivamente al deposito di prodotti finiti e delle materie prime, connessi all’attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche (ad es. materiale completamente protetto da imballi, strutture/sistemi di protezione ecc.). In tale contesto occorre precisare che il dilavamento di materiali inerti (legno grezzo non trattato, piastrelle, mattoni, aggregati cementizi) che non provoca per loro stessa natura il rilascio di sostanze inquinanti e pertanto il solo deposito dei medesimi, ancorchè non protetti, rientra nella fattispecie dell’esclusione.” in accordo a quanto sancito dalla LG28/DT Arpae Criteri di applicazione DGR 286/05 e 1860/06 acque meteoriche e di dilavamento.*
- *Ciò premesso, qualora il proponente intenda adottare un sistema di trattamento, lo scrivente ufficio accoglie favorevolmente il progetto presentato e relativo all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, tuttavia si ritiene necessaria la revisione degli elaborati grafici, prevedendo l'inserimento del pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia che dovrà essere posizionato, a norma dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, “immediatamente a monte della immissione nel recapito”, ossia immediatamente a monte del punto di scarico S2 nel canale consorziale e a valle del bacino di laminazione; nel suddetto pozzetto di campionamento dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte Terza del d. Lgs. 152/2006”*

Pertanto, vista la Relazione Tecnica di Arpae Servizio Territoriale P.G. n. 81694 del 05/05/2026 con valutazione sfavorevole, ma sanabile attraverso la revisione degli elaborati grafici, come indicato nella relazione stessa, lo scrivente servizio con nota PG n. 94016 del 22/05/2026 ha richiesto all'impresa l'inserimento del pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia, come suindicato.

Sono stati poi acquisiti, tramite SUAP del Comune di Bondeno, al P.G. Arpae n. 105285 del 10/06/2026 gli elaborati grafici richiesti nella relazione tecnica del Servizio Territoriale dai quali si evince l'inserimento del pozzetto di campionamento, pertanto la configurazione proposta è da ritenersi autorizzabile.

Preso atto del Nulla Osta idraulico Prot. n. 6293/2026 del 21/04/2026, rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana per gli scarichi di acque reflue in acque superficiali nel "Diversivo sinistro del Bondiolo", nel quale è stato specificato che, *"esaminati gli elaborati grafici e documenti ricevuti, si rilascia parere favorevole per quanto di competenza e salvo il diritto di terzi"*;

C – Prescrizioni e disposizioni

- 1) Lo scarico autorizzato **"S2"** di acque di prima pioggia nel canale consortile Bondiolo è indicato nella planimetria allegata denominata "PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Il pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia dovrà essere posizionato, a norma dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, *"immediatamente a monte della immissione nel recapito"*, ossia immediatamente a monte del punto di scarico **"S2"** nel canale consorziale e a valle del bacino di laminazione;
- 3) Nel suddetto pozzetto di campionamento dovranno essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte Terza del d. Lgs. 152/2006.

ALLEGATO D - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
------	---	-------

A – Istruttoria

Considerato che le modifiche richieste non riguardano le emissioni in atmosfera, si riportano le stesse prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1304 DEL 18/03/2020 adottata da ARPAE SAC Ferrara.

B - Prescrizioni e disposizioni

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** (emissione esistente derivante dalle operazioni saldatura di particolari metallici) nella planimetria denominata "PLANIMETRIA EMISSIONI IN ATMOSFERA" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. L' emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
 - b) Sono ammesse le seguenti tipologie di saldatura:
 - SALDATURA AUTOGENA A GAS
 - SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON Elettrodo fusibile continuo o discontinuo
 - SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
 - SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
 - SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
 - SALDATURA AD INDUZIONE
 - SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
 - SALDATURA A FRIZIONE

c) Le suddette lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

d) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

e) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

f) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni di brasatura e saldobrasatura (dolci o forti) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

g) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

h) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

3. Nell'esercizio delle attività che sviluppano polveri secche ed emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

3.1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg e un consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

3.2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

3.2.1. STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

3.2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia,fucinatura,ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

3.3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate.

Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3.4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA

ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

3.5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSIACETILENICO A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

3.6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

3.7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese

	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

3.8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

3.9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione;

4. L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

5. L'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

- Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- *Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più*

impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica dell'attività autorizzata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013 e nel caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

ALLEGATO E - IMPATTO ACUSTICO

Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11	COMUNE
--------	--	--------

A – Istruttoria

Considerato che le modifiche richieste non riguardano l'impatto acustico, si riportano le stesse prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale, Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1304 DEL 18/03/2020 adottata da ARPAE SAC Ferrara.

B - Prescrizioni e disposizioni

- 1) Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 2) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 3) Le attività e le lavorazioni dovranno avvenire per quanto fattibile a portoni chiusi per limitare le immissioni di rumore all'esterno della struttura;
- 4) Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (con motore dei vari mezzi spento, durante la sosta) e tramite idonea organizzazione delle attività;
- 5) In caso di trasferimento ad altre persone (incluso l'eventuale custode) e/o cambio di titolarità delle due unità abitative, ora utilizzate dai due soci della Ditta, si dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico provvedendo alla valutazione dei valori limite differenziali d'immissione nelle predette due unità abitative.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.